

LA LEGGE AL TEMPO DEL COVID-19 – I PARTE, lett. a)

ASPETTI PENALI (SPOSTAMENTI)

(Alla data di entrata in vigore del D.L. 25/03/2020 N. 19, ovvero al 26 marzo 2020)

* * *

Alla data odierna, 27/03/2020, alla luce del DECRETO LEGGE (di seguito D.L.) 25 MARZO 2020 N. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n. 79, ed entrato in vigore il 26 marzo 2020, appaiono rilevanti le seguenti considerazioni.

Gli spostamenti al di fuori della privata abitazione (anche all'interno del comune di residenza) sono soggetti a limitazioni.

In forza dei diversi DPCM emanati sulla base della clausola di autorizzazione recata dagli artt. 1 e 2 del D.L. 23/02/2020, N. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, gli spostamenti al di fuori della privata abitazione sono legittimati, ai fini del contenimento dell'epidemia, soltanto per i seguenti motivi:

- comprovate esigenze lavorative;
- esigenze di assoluta urgenza (per spostamenti in comune diverso, ex art. 1, comma 1, lett. b) del DPCM 22/03/2020;
- situazione di necessità (per spostamenti, brevi, all'interno dello stesso comune);
- motivi di salute.

Tali giustificazioni sono altresì specificate dalle indicazioni applicative fornite dal Ministero dell'Interno con circolare N. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1562/20, pubblicate all'indomani dell'entrata in vigore del DPCM 22 marzo 2020.

L'art. 4 del sopra richiamato D.L. 25/03/2020 n. 19, delinea un **sistema sanzionatorio** che supera quello originariamente individuato nell'art. 650 del codice penale (vedi art. 4, comma 2, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – DPCM 8 marzo 2020, già previsto dall'art. 3, comma 4, del D.L. 23/02/2020 n. 6), il quale punisce chiunque, anche solo a titolo di colpa, non osserva un provvedimento della pubblica autorità legalmente dato per ragioni di giustizia, o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene.

L'attuale sistema, infatti, prevede due differenti ipotesi sanzionatorie:

- a) violazioni cosiddette “ordinarie” delle misure di contenimento, per coloro che effettuano spostamenti non giustificati dalle ipotesi sopra precisate, ma che **non** sono sottoposti alla misura della quarantena perché risultati positivi al virus;
- b) violazione del **divieto assoluto** di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per coloro che, invece, sono soggetti al periodo di quarantena (art. 1, comma 2, lett. e).

Nell'ipotesi sub a), tali violazioni, **non sono penalmente rilevanti** e sono punite con sanzioni amministrative, pecuniarie da euro 400 ad euro 3000, con aumento di 1/3 se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Si precisa che:

- se il pagamento della sanzione avviene entro 60 giorni dalla notifica, il contravventore paga il minimo: € 400,00=;
- se il pagamento della sanzione avviene nei 5 giorni dalla notifica, si beneficia di una ulteriore riduzione del 30%, per cui la sanzione effettiva sarà pari a € 280,00=.

N.B.: L'ART. 4, COMMA 1, PREVEDE PERO' UNA CLAUSOLA DI RISERVA, **“SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO”**, in riferimento al rapporto tra illecito amministrativo ed eventuale fatto costituente reato. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, se l'autocertificazione contiene dichiarazioni false (dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale, art. 76 d.p.r. 445/2000 e art. 495 c.p.). Pertanto, mi verrebbe da suggerire: **“meglio non avere una valida giustificazione che dichiarare il falso per tentare di giustificare la legittimità dello spostamento”**.

Nell'ipotesi sub b), ovvero spostamento del soggetto sottoposto a quarantena perché positivo al virus, la violazione costituisce REATO ai sensi dell'art. 260 del regio decreto 27/07/1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie), le cui sanzioni congiunte vengono elevate dall'art. 4, comma 7, all'arresto da 3 mesi a 18 mesi e all'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

N.B.: anche in questo caso, L'ART. 4, COMMA 6, PREVEDE UNA CLAUSOLA DI RISERVA, **“SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA VIOLAZIONE DELL'ART. 452 DEL CODICE PENALE O COMUNQUE PIU' GRAVE REATO”**.

Viene fatto, per l'appunto, un espresso richiamo all'ipotesi di epidemia colposa (art. 452 c.p.), il che non esclude la possibile ricorrenza di altri più gravi reati:

- art. 438 c.p. (epidemia dolosa), consistente nella diffusione di germi patogeni;
- omicidio o lesioni (artt. 575, 582, 583, 584, 589, 590 del codice penale).

Infine, particolare non trascurabile, l'art. 4, comma 8, prevede l'applicazione retroattiva delle disposizioni ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 19/2020, in applicazione del principio del *favor rei*, disponendo quanto segue: ***“le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta della metà”***.

Cagliari, 27 marzo 2020

Avv. Luigi Pau